

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 24-735

**DGR n. 5-24032 del 2.3.1998 e s.m.i. "Approvazione Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini". Modifiche ed integrazioni.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

visti i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia";

vista la DGR n. 5 – 24032 del 2.3.1998, con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) in attuazione dell'art. 18 della l.r. 70/96;

viste le successive DDGR n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.6.2011 e n. 1-319 del 23.9.2014 con le quali sono stati modificati alcuni articoli dello Statuto tipo;

constatato che, a seguito del mutato quadro normativo, nella fase applicativa della disciplina vigente sono emersi rilevanti problemi gestionali per cui si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche e integrazioni agli articoli approvati con il citato procedimento;

in particolare sono stati approfonditi gli aspetti relativi a:

- aspetti sanzionatori;
- rimborso delle spese dei componenti del Comitato di gestione;

considerato che sono pervenute, da parte di cacciatori o loro legali, segnalazioni che lamentano l'individuazione e l'applicazione di sanzioni, da parte di Comitati di gestione di ATC e CA, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lett. u), dell'allegato alla succitata DGR n. 5 - 24032 del 2.3.1998 e s.m.i., per coloro che contravvengono alle disposizioni regolamentari approvate dai medesimi Comitati;

considerato che l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni è soggetta a riserva di legge in attuazione di quanto prevede l'articolo 1 della legge 689/81 (Modifiche al sistema penale), che non consente di comminare sanzioni non espressamente previste da una norma di legge;

considerato ancora che i soggetti che possono elevare sanzioni sono solo quelli di cui all'art. 13 della citata legge 689/81;

ritenuto, al fine di ricondurre i criteri stabiliti dalla Giunta regionale al dettato della citata legge 689/81 e di superare dubbi attuativi, le problematiche insorgenti nonché ridurre il contenzioso, di modificare la lett. u), comma 2, articolo 8 dell'allegato alla citata DGR n. 5 – 24032 del 2.3.1998 e s.m.i. eliminando la possibilità per gli ATC e CA di comminare sanzioni;

visto l'art. 6 comma 2 della legge 122/2010, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che recita: " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati

sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze...”;  
ritenuto che la normazione attuale citata modifichi la gestione finanziaria delle voci di bilancio relative ai rimborsi delle spese ai componenti del Comitato di gestione prevista all’art. 7, comma 13 della DGR n. 5 – 24032 del 2.3.1998;

valutate, inoltre, le problematiche emerse sul punto a seguito di verifiche ispettive effettuate dal Settore presso le sedi dei Comitati di gestione degli ATC e CA;  
ritenuto a tal fine di stabilire che:

- può essere riconosciuto ai componenti del Comitato di gestione il rimborso delle spese di trasporto sostenute per i compiti di istituto, autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate;
- in caso di utilizzo dell’automezzo proprio il rimborso non può superare quello previsto dalle tabelle ACI;

considerato che è necessario apportare le conseguenti modifiche alla DGR n. 5 - 24032 del 2.3.1998 e s.m.i., con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli ATC e dei CA;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi in forma di legge,

*delibera*

di modificare ed integrare, sulla base delle considerazioni in premessa, l’allegato alla DGR n. 5 - 24032 del 2.3.1998 e s.m.i., con la quale è stato approvato lo statuto tipo degli ATC e dei CA, come segue:

1) al punto 13 dell’art. 7 dopo le parole: *“un rimborso delle spese”* sono aggiunte, in fine, le parole: *“di trasporto sostenute dai componenti del Comitato di gestione per compiti di istituto, autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate. In caso di utilizzo dell’automezzo proprio il rimborso non può superare quello previsto dalle tabelle ACI.”*;

2) alla lett. u), del comma 2, dell’articolo 8 le parole: *“individuando eventuali sanzioni per gli inadempienti”* sono soppresse.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono tenuti ad accogliere tali modifiche apportandole ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)